

RELAZIONE INAUGURALE

1. Saluto e introduzione; 2. La situazione della giustizia penale; 3. Cenni sui risultati delle più recenti riforme processuali relative all'area penale; 4. La situazione della giustizia civile; 5. Cenni sui risultati delle più recenti riforme processuali relative all'area civile; 6. Criticità organizzative.
1. Saluto e introduzione.

Ringrazio vivamente per la partecipazione all'odierna Assemblea Generale della Corte di Appello di Genova le Autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, nonché tutti gli intervenuti.

Rivolgo un caloroso saluto ai Colleghi Avvocati del Distretto e, in particolare, ai più prossimi Avvocati del Foro genovese, esprimendo profonda stima e vicinanza in questo momento così complesso per i valori condivisi, che ci legano. Rammento, in proposito, attesa la ricorrenza domani del Giorno della Memoria, che domenica 18 novembre 2018 in concomitanza con il Convegno "Leggi razziali 1938: il silenzio dei Giuristi" è stata apposta nell'atrio del palazzo di giustizia - casa comune di Avvocati e Magistrati, al pari del Centro di cultura, formazione e attività forensi - una targa di Commemorazione dei sedici Avvocati ebrei genovesi cancellati dall'Albo in applicazione delle leggi razziali.

Sono grata alla Professoressa Ceccherini della Facoltà di Giurisprudenza e ai Dottorandi e Laureandi nonché ai Docenti e agli Studenti delle Scuole Superiori per la Loro presenza qui oggi.

Esprimo il mio ringraziamento a tutto il Personale Amministrativo del Distretto per il gravoso compito che assolve con encomiabile spirito di sacrificio, trovandosi a operare in un contesto di costante, quotidiana emergenza; in particolare, sommo è l'apprezzamento per coloro con i quali è per me quotidiano il confronto, ossia il Dirigente Amministrativo, l'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello e la Direttrice del settore civile.

Il mio ringraziamento va ai Colleghi Magistrati del Distretto, che continuano a approfondire generosamente il loro impegno nell'esercizio della giurisdizione con l'obiettivo di fornire risposte rapide e corrette alle domande di giustizia degli utenti. A tutti Voi - Avvocati, Personale Amministrativo e Magistrati del Distretto - confermo la mia più totale disponibilità di ascolto e di collaborazione alla soluzione degli innumerevoli problemi, che incessantemente si prospettano.

Come negli anni precedenti, la dettagliata elencazione dei dati numerici relativi alla giustizia civile e penale presso i Tribunali del Distretto e presso la Corte di Appello, all'andamento della criminalità, al Tribunale e all'Ufficio di

Sorveglianza nonché al Tribunale per i Minorenni è demandata all'*Editio Maior*, pubblicata in data odierna sul sito della Corte di Appello di Genova, creato e curato esclusivamente dall'Ufficio di Presidenza della Corte, Ufficio che, seppure in composizione estremamente ridotta (tre sole unità), oltre a gestire il Consiglio Giudiziario, costituisce il referente operativo distrettuale della totalità del Personale, Amministrativo e Giudiziario. La novità di quest'anno consiste nel fatto che tale pubblicazione è arricchita dalle preziose relazioni redatte dai Presidenti dei Tribunali del Distretto.

2. La situazione relativa alla giustizia penale.

Prioritaria menzione postula l'attuale impegno, straordinariamente gravoso, al di là dell'immaginazione, della Procura della Repubblica di Genova nelle indagini relative al crollo del ponte Morandi, che, per molteplici aspetti, pone problematiche senza precedenti, nonché il concomitante impegno dell'Ufficio GIP per l'incidente probatorio.

Secondo le rilevazioni ministeriali, nel periodo in considerazione, 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018, il numero complessivo di notizie di reato segnalate da denunce, querele, esposti e rapporti a tutte le Procure del Distretto, è arrivato a 44.222 unità (procedimenti contro autori NOTI iscritti dalla Procura della Repubblica nel Mod. 21 - esclusa DDA -

e procedimenti iscritti per fatti non costituenti reato a Mod. 45) rispetto ai n. 45.367 riscontrati nello scorso anno.

Per quanto concerne gli Uffici Giudicanti di primo grado del Distretto - alla stregua delle risultanze di cui alle rilevazioni ministeriali - i procedimenti penali sopravvenuti, relativi a dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello Giudice di Pace, Sezione Assise, Sezione GIP/GUP NOTI, sono stati complessivamente 34.977, quantità superiore a quelli esauriti, pari in totale a 33.496, con una pendenza finale di 23.759 procedimenti, sicché i tempi di definizione risultano inferiori all'anno (256 giorni).

Dal confronto tra i dati sopra riportati e quelli relativi al precedente anno giudiziario 2017-2018 è dato evincere un notevole margine di diminuzione delle sopravvenienze, passate da 37.374 a 34.977, e una corrispondente riduzione dei tempi di definizione.

In Corte, sempre in base ai dati statistici ministeriali, nel periodo in considerazione sono stati definiti 4.086 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 3.458 unità, e quindi i tempi di definizione - attesa la pendenza finale di 7.313 procedimenti - risultano più lenti (730 giorni), dovendosi rammentare che le tre Sezioni Penali della Corte, al pari delle Sezioni Civili, sono costituite

ciascuna dal Presidente e soltanto da cinque Consiglieri.

In effetti, il settore penale continua a soffrire dei medesimi, perduranti fattori di criticità, già da anni costantemente evidenziati, che affliggono anche il settore civile, afferenti alla necessità, non più ulteriormente differibile, di un'inversione di tendenza, consistente nel rendere finalmente, una volta per tutte, gli organici dei Consiglieri veramente adeguati alla composizione degli Uffici Giudicanti di primo grado e, conseguentemente, ai flussi delle impugnazioni, con la perdurante avvertenza che, nel contempo, occorre tenere conto anche per ciascuna Sezione Penale della Corte di Appello dell'impegno in udienze relative a procedimenti particolarmente complessi - di significativa rilevanza per gravità dei fatti, entità delle pene inflitte, aspettative delle parti danneggiate - tali da rallentare altresì la definizione dei procedimenti di minore complessità.

Ciò nonostante, anche presso le tre Sezioni Penali le rilevazioni ministeriali dei dati afferenti alla definizione dei giudizi di gravame hanno ampiamente documentato la continuità della linea di tendenza, connotata dal costante incremento della produttività, dal momento che a seguito della progressiva, seppure non ancora completata nel periodo in esame, reintegrazione dell'organico dei Consiglieri, é

emersa un'ulteriore e significativa crescita nell'eliminazione delle sopravvenienze, con la corrispondente progressione della riduzione dell'arretrato.

3. Cenni sui risultati delle più recenti riforme processuali.

In relazione alle ultime riforme processuali, l'unica novella già entrata in vigore attiene alla reintroduzione del c.d. concordato in appello disciplinato dall'art. 599 bis c.p.p., la cui effettiva incidenza si è rivelata estremamente modesta, in quanto attestata intorno al 3%.

In particolare, esula dal concreto ambito di operatività di detta fattispecie il caso della proposta di concordato quale istanza preventiva, idonea a evitare la citazione a giudizio, dal momento che l'istituto trova applicazione solo ad udienza fissata, sicché la relativa istanza non può che essere formalizzata qualche giorno prima dell'udienza di discussione, se non addirittura all'udienza stessa, con la conseguente necessità di rinvio per consentire il perfezionamento dell'accordo con la pubblica accusa.

Il mandato di arresto europeo e le estradizioni - procedimenti demandati alla Corte di Appello e sovente ben più impegnativi dei procedimenti contenziosi, qualora implicanti una complessa attività istruttoria - sono rispettivamente

risultati, nel periodo in esame pari a 17 mandati di arresto europeo e a 2 estradizioni, non dovendosi, inoltre, trascurare le complicazioni organizzative e di reperibilità, insite nel tassativo obbligo di provvedere entro le 48 ore. D'altronde, per effetto dell'art. 1, comma 38, della L. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di Appello risulta ancora più gravata, in quanto divenuta competente a provvedere in materia di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal GUP (ai sensi dell'art. 428 c.p.p. comma 1, come sopra novellato), in precedenza di competenza, invece, della Corte di Cassazione.

Inoltre, la Corte di Appello è diventata, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della L. n. 103 del 2017, competente in ordine ai ricorsi volti alla rescissione del giudicato per assenza incolpevole dell'imputato (art. 629 bis c.p.p.). Infine - e si tratta del profilo più gravoso - la Corte di Appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del P.M. contro sentenze di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (art. 603 c. 3 bis c.p.p.).

I dati relativi alla riforma in materia di misure di prevenzione, personali e reali, alla stregua della quale la competenza è stata concentrata presso il Tribunale capoluogo del Distretto e presso la Corte

di Appello, in vigore dal 19/11/2017, evidenziano: una sopravvenienza complessiva di 24 procedimenti, di cui 15 esauriti e 9 pendenti; quanto alle misure personali, una sopravvenienza di 15 procedimenti, di cui 10 esauriti e 5 pendenti; quanto alle misure patrimoniali, una sopravvenienza di 8 procedimenti, di cui 5 esauriti e 3 pendenti, risultando un unico procedimento relativo nel contempo a misura personale e patrimoniale.

4. La situazione relativa alla giustizia civile.

Nel settore civile ai Tribunali dell'intero Distretto e alla Corte di Appello sono state rivolte nell'anno 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 in totale 50.676 domande di giustizia, quantità inferiore a quelle eliminate pari a 53.897, con una pendenza finale di 34.076 procedimenti.

Tale dato, raffrontato a quello relativo al precedente periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017, evidenzia il medesimo trend testé rilevato nell'area penale ma di più consistenti proporzioni, comportante una notevole diminuzione della sopravvenienza, dal momento che nel precedente periodo le domande rivolte ai Tribunali dell'intero Distretto e alla Corte di Appello furono in totale 79.970, quantità inferiore a quelle eliminate 80.505, con una pendenza finale di 70.173 procedimenti.

Quanto ai tempi della risposta giudiziaria, nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 in

considerazione, in primo grado la cognizione ordinaria contenziosa dei Giudici togati - la quale presenta una pendenza pari a 28.794 cause per l'eliminazione di 50.718 procedimenti rispetto ai 48.060 sopravvenuti - è stata definita mediamente in 244 giorni.

Nel medesimo anno 2017/2018, per quanto concerne la Corte di Appello, a fronte di una pendenza iniziale complessiva di 5.845 cause, di cui 5.375 di contenzioso ordinario, a carico esclusivamente delle tre Sezioni Civili (composte, come si è detto, al pari delle tre Sezioni Penali, in totale da quindici Consiglieri e tre Presidenti), oltre a 181 procedimenti di giurisdizione volontaria (numero questo comprensivo dei decreti ingiuntivi in materia di equa riparazione ai sensi della L. n.89/2001, a carico esclusivamente della sottoscritta Presidente della Corte) nonché oltre a 289 cause di competenza della Sezione Lavoro, a fronte di una sopravvenienza complessiva di 2.616 cause (di cui 1.354 procedimenti di contenzioso ordinario, 612 procedimenti di competenza della Sezione Lavoro e 650 procedimenti di giurisdizione volontaria, nel cui novero sono compresi i ricorsi per equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001, in numero di 216) i procedimenti definiti sono stati complessivamente 3.179 (di cui 2.108 relativi al contenzioso ordinario, 490 alla Sezione Lavoro, 581 alla volontaria giurisdizione, di

cui 155 provvedimenti definitivi in materia di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001, su 228 sopravvenuti, con una riduzione della pendenza a 102 fascicoli) con una pendenza finale residua nel totale di 5.282 procedimenti, percentualmente diminuita del 9,63% rispetto al precedente anno giudiziario.

Tali dati documentano che veramente encomiabile è il risultato conseguito dalle tre Sezioni Civili (delle quali, la Prima Sezione Civile è, nel contempo, anche Sezione Specializzata Proprietà Industriale e Intellettuale nonché Sezione Specializzata Imprese - mentre la Terza Sezione Civile è, nel contempo, anche Sezione Specializzata Agraria e Sezione Specializzata Minori), nonostante la mancanza di un Consigliere su cinque per la Seconda Sezione Civile; con riferimento al settore della giurisdizione civile in materia di lavoro e previdenza della Corte di Appello - essendo pervenute 612 cause in quantità superiore a quelle eliminate, pari a 490, con un aumento della pendenza da 289 a 411 - i tempi della risposta giudiziaria sono passati da 179 a 255 giorni: siffatto dato si appalesa suscettibile di essere ascritto alla vacanza di un posto da Consigliere.

Premesso che nei Distretti di Corte di Appello la giustizia civile continua a essere il settore della giurisdizione più in sofferenza, quanto al nostro Distretto i profili di criticità afferenti alla

durata dei giudizi civili, pur in cospicuo decremento, continuano a interessare anche il giudizio di appello, dal momento che ancora attualmente, nonostante il costante raggiungimento degli obiettivi di produttività, si registrano alcuni casi di superamento dei biennali tempi massimi di durata.

La genesi di tale fenomeno è risalente, in quanto univocamente ascritta all'ormai remota "novità processuale" del Giudice Unico di primo grado, che ha comportato, come, d'altronde, auspicato, una maggiore produzione di sentenze, ma, nel contempo, come, peraltro, era prevedibile, ha fatto sì che sulle Corti di Appello andasse a scaricarsi un peso insostenibile, nonché ha determinato un incremento esponenziale non solo delle impugnazioni, ma, purtroppo, anche delle riforme, poiché è stato un errore fatale ignorare il valore della collegialità in primo grado, tanto più pregnante allorquando concernente materie complesse.

È, in effetti, palese che l'organico complessivo, rimasto inalterato *ab immemorabile*, di cui dispongono le tre Sezioni Civili della Corte di Appello di Genova - alle quali è demandata la cognizione ordinaria relativa a tutto il Distretto, oltre alla giurisdizione volontaria e alle materie trattate con il rito lavoro, ossia locazioni e opposizioni a ordinanze ingiunzioni - è assurdamente

sproporzionato rispetto sia al totale dei Giudici togati di primo grado, sia rispetto ai Giudici Onorari di Tribunale, e ciò specie in considerazione della massiccia incidenza delle impugnazioni, risultate, nell'anno 2016, quanto al solo Tribunale di Genova, pari al 67%.

L'elevato livello qualitativo delle sentenze emesse dalle Sezioni Civili di rito ordinario della Corte di Appello di Genova è emerso dalle pronunce della Corte di Cassazione, depositate nell'anno 1° gennaio/31 dicembre 2018, donde consta: che su un totale di n. 48 sentenze impugnate, emesse dalla Prima Sezione Civile, sono stati accolti n. 7 ricorsi con rinvio e n. 1 senza rinvio; che su un totale di n. 33 sentenze impugnate, emesse dalla Seconda Sezione Civile, sono stati accolti n. 14 ricorsi con rinvio e n. 1 senza rinvio; che su un totale di n. 33 sentenze impugnate, emesse dalla Terza Sezione Civile, sono stati accolti n. 10 ricorsi con rinvio e n. 1 senza rinvio.

Nonostante tali eccellenti risultati, l'eccessiva consistenza del carico gravante sulla Corte genovese emerge all'evidenza ove si consideri che la cognizione, demandata in sede civile alla Corte di Appello, non si esaurisce nei giudizi di impugnazione ma si estende ad ampi settori di competenza in unico grado di merito: nel novero di dette materie rientrano le controversie di peculiare complessità devolute in unico grado alla Sezione Prima Civile,

quali, segnatamente, le espropriazioni per pubblica utilità, i lodi arbitrali rituali, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Notai, le delibere CONSOB, il riconoscimento in Italia di sentenze straniere, essendo devolute al Presidente della Sezione Seconda Civile le controversie in unico grado relative a materie estremamente specialistiche, quali l'opposizione ai decreti ingiuntivi per equa riparazione ai sensi della L. n.89/2001 nonché le opposizioni avverso le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato, afferenti sia al settore civile che al settore penale, e le opposizioni ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.

L'estrema essenzialità dell'implementazione degli organici, passaggio obbligato per l'incremento della produttività con il conseguente contenimento della durata dei processi, risulta confermata dalla constatazione empirica della diminuzione dei flussi in concomitanza con la sollecita definizione del contenzioso, la quale avvalora, altresì, l'ipotesi ricostruttiva di una correlazione, nel senso della disincentivazione delle impugnazioni tendenzialmente dilatorie allorquando la risposta giudiziaria è rapida.

In tale frustrante contesto di assoluta mancanza di qualsiasi prospettiva di miglioramento, è apprezzabilmente intervenuta, con la potenza evocativa di un miraggio per il naufrago, la Legge di

Bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), per il cui tramite sono state previste all'art. 1, comma 307, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale e all'art. 1, comma 379, sia l'aumento complessivo di 600 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, sia la rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari.

5. Cenni sui risultati delle più recenti riforme processuali relative all'area civile.

Il primo caso di clamoroso fallimento di una riforma processuale, imposta dall'alto, non condivisa con gli operatori pratici, Avvocati e Magistrati, è stata la riforma, di cui al D. Lgs. n. 6 del 2003 in materia di processo societario, di cui tutti noi che l'abbiamo vissuta serbiamo un ricordo completamente negativo, repentinamente abrogata per il tramite della L. 18 giugno 2009 n. 69, in conseguenza dell'incredibile complessità del regime prefigurato dal legislatore, tale da rendere assolutamente ingestibile il processo.

Del pari vigente solo per breve tempo è stata la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006 n. 52, intesa all'inammissibilità dell'appello con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità in Cassazione ai sensi

dell'art. 111 Cost., comma 7, soppresso dall'art. 49, comma secondo, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

La peculiarità di tali casi consiste nel fatto che il medesimo Legislatore ha dovuto sconfessare se stesso: tuttavia, ormai il vissuto del processo civile ordinario di appello è tale da non consentire più alcun intervento, se non previamente discusso e concordato con Avvocati e Magistrati.

In particolare, continua a essere negativa l'esperienza dei Giudici Ausiliari in appello, nel senso del mancato raggiungimento dell'obiettivo di 90 sentenze annue per ciascuno di essi, normativamente previsto come condizione per la permanenza nell'incarico, né, d'altronde, il buon senso e l'esperienza potevano indurre a coltivare una simile illusione, trattandosi di Avvocati esercenti altrove, nel contempo, la professione.

Nel novero delle innovazioni processuali prive di senso si colloca la modifica dell'art. 283 c.p.c., applicabile dal febbraio 2012, consistente nella previsione della facoltà per il Giudice di condannare, con ordinanza non impugnabile, ma revocabile con la sentenza definitiva, la parte richiedente l'inibitoria a una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 e non superiore ad euro 10.000, nel caso di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza dell'istanza. Trattasi, infatti, di disposizione non avente la benché minima attinenza

con la finalità enunciata dal Legislatore, ossia testualmente "l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello", nè con intenti deflattivi del contenzioso, poiché il provvedimento sulla richiesta di inibitoria non prolunga la durata del processo, e neppure incide, come reso palese dalla revocabilità in sede di sentenza definitiva, sull'esito della controversia, in guisa tale da disincentivare l'instaurazione del giudizio di appello, determinata non tanto dall'obiettivo di evitare l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, quanto piuttosto dall'intendimento di conseguirne la riforma. In secondo luogo è suscettibile di creare vistose difformità di trattamento da Corte a Corte, da Sezione a Sezione della medesima Corte e da Collegio a Collegio, attesa l'ampiezza della forbice tra minimo e massimo della sanzione pecuniaria, infine, e soprattutto, si risolve in un meccanismo rozzamente sanzionatorio rispetto ad una facoltà processuale espressamente riconosciuta alle parti, tanto più assurdo quanto più non solo sono indefiniti e opinabili i contorni della nozione di manifesta infondatezza nel merito dell'istanza, ma può presentarsi incerta la stessa fattispecie della inammissibilità dell'istanza medesima. Detti profili e altri, sui quali manca il tempo per soffermarsi, danno conto delle ragioni per le quali la disposizione in argomento, ancorché

applicabile dal 1° febbraio 2012, è stata finora pressoché inoperante, alla stregua dell'esperienza delle tre Sezioni Civili della Corte di Appello di Genova.

Altresì, del tutto priva di effetti deflattivi del contenzioso si è rivelata l'innovazione processuale, consistente nell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, nel caso di reiezione integrale o inammissibilità o improcedibilità.

Completamente ininfluyente sui procedimenti in grado di appello continua a rivelarsi il rito sommario, dal momento che anche nel periodo in discorso nessuna delle tre Sezioni Civili della Corte ha trattato alcun procedimento di appello con il rito sommario, fermo, comunque, restando che l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in sede di gravame, prevista senza deroghe, secondo un sistema all'evidenza molto meno rigoroso di quello di cui al rito contenzioso ordinario, vale a estendere, anziché ridurre, la tempistica processuale, e ciò al di là del fatto che non è neppure dato comprendere la logica di tale trattamento di favore.

Occorre precisare che sono state pronunciate 14 ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. per i procedimenti in unico grado di merito, demandati alla Corte di Appello, per i quali il rito sommario è

normativamente previsto, di cui 6 dalla Sezione Prima e 4 dalla Sezione Seconda, sicché deve si concludere che si tratta di rito adatto al giudizio di primo grado ovvero in unico grado, ma ininfluenza sui procedimenti di appello dinanzi alla Corte.

Continua a non essere frequente l'adozione in grado di appello del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c., espressamente prevista in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, in quanto postula che si tratti di causa non complessa, sicché ha trovato applicazione esclusivamente nel caso, indubbiamente raro, di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo (nell'anno in considerazione sono state pronunciate in totale 4 sentenze a verbale, di cui 2 della Sezione Prima e 2 dalla Sezione Terza).

Ancora nel novero delle innovazioni legislative imposte senza alcuna dialettica, rivelatesi, ancora, conformemente alle previsioni di Avvocati e Magistrati, strumenti inutili, in tema di giudizio civile di appello si colloca il c.d. filtro, di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., introdotto dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il progressivo formarsi di una giurisprudenza di legittimità chiarificatrice, ad opera anche delle Sezioni Unite ha ricostruito contenuti, connotazioni e requisiti in ordine alla disciplina legislativa

dell'istituto, del tutto carente, donde il moltiplicarsi di pronunce di cassazione con rinvio a carico delle pochissime Corti, che ne hanno fatto massicciamente uso.

Mentre nell'anno 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 presso la nostra Corte il numero delle ordinanze di inammissibilità dell'appello è stato sostanzialmente inesistente e nessuna ordinanza di inammissibilità è stata in assoluto mai pronunciata dalla Prima Sezione Civile, nel periodo in discorso non ne è stata emessa neppure una da alcuna Sezione.

Parimenti, non si è rivelata foriera dei risultati immaginati dal Legislatore l'istituzione nel 2012 del Tribunale delle Imprese, articolato in Sezioni specializzate di primo e secondo grado, dislocate presso la metà dei Distretti di Corte di Appello, tra i quali il nostro.

I dati estremamente modesti, relativi a tale contenzioso (addirittura presso la Sezione Specializzata Imprese della Corte di Appello, composta esclusivamente dal Presidente e dai Consiglieri della Prima Civile, nell'anno in esame sono stati iscritti 9 procedimenti, 3 risultano definiti nel periodo e 15 sono pendenti, residuando alla Sezione Proprietà Industriale la pendenza iniziale di 7 procedimenti e la definizione di 3, con la pendenza finale di 4) continuano a confermare la

preconizzata, modesta utilità di siffatta opzione legislativa.

Ancora interventi normativi inutili sono stati, per il settore della famiglia, sia le procedure semplificate destinate a svolgersi dinanzi agli Ufficiali di Stato civile, sia la negoziazione assistita, dal momento che detta riforma non ha avuto significativo effetto sul contenzioso dinanzi ai Tribunali e alla Corte di Appello.

I flussi in grado di appello relativi alla Protezione internazionale hanno subito una sensibile contrazione nel periodo di cui si tratta, come dai prospetti ministeriali.

Purtroppo neppure nel periodo in esame l'istituto della mediazione civile ha conseguito gli auspicati risultati, dal momento che trattasi di esiti corrispondenti a quelli del periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017.

Appare ancora doveroso segnalare che nel novero delle tesi destituite del benché minimo fondamento si colloca la pericolosissima recente idea, ovviamente estranea alla dottrina processualistica, che sia il rito, e non la materia sostanziale, a condizionare la durata dei procedimenti civili in grado di appello, donde la "mistica" del rito del lavoro.

L'estrema pericolosità di tale idea risiede nella concezione del rito come metodologia di intervento a costo zero, che consentirebbe di aggirare i nodi

problematici di diritto sostanziale. Non solo, infatti, soluzioni inadeguate aggravano i problemi (si pensi alla perdita di efficienza del sistema giustizia in conseguenza di anni spesi invano applicando riforme errate), ma ogni riforma processuale necessita altresì di tempi per l'interpretazione, postula la soluzione di problematiche di diritto intertemporale e, ove frutto di inesperienza e improvvisazione, è automaticamente destinata al fallimento, con dirette conseguenze in tema di eccessiva durata dei processi.

In particolare, dato atto che in grado di appello rinvencono articolato sviluppo le problematiche giuridiche poste nel giudizio di primo grado, il rito lavoro - oggettivamente riduttivo della dialettica processuale, circoscritta alla discussione orale, rispetto al rito contenzioso ordinario, che, invece, prevede un pieno contraddittorio tramite lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - pare adatto alla materia delle locazioni, connotata da fattispecie astratte estremamente tipizzate e da univoci indirizzi giurisprudenziali, ma è già inadeguato per le opposizioni a ingiunzioni amministrative, vertenti nelle materie più disparate, sovente addirittura prive di referenti giurisprudenziali anche di merito, ed appare impraticabile, al di fuori delle contrapposizioni binarie, corrispondenti a due soli opposti centri di

interesse (quali, non a caso, lavoratore - datore di lavoro; conduttore - locatore), allorquando si tratta di situazioni giuridiche soggettive connotate da pluralità di parti, titolari ciascuna di articolati, tra loro divergenti interessi contrapposti.

6. Criticità' organizzative.

Nel novero delle disposizioni incongrue si colloca il divieto di permanenza ultradecennale nell'ufficio, introdotto nell'ordinamento giudiziario mediante il D. Lgs. n. 160 del 2006. È inconcepibile che per il rischio di collusioni o corruzioni ad opera di qualcuno debbano essere penalizzati tutti i Magistrati, i quali, una volta conseguito nel decennio un adeguato livello di approfondimento in materie estremamente complesse, in ordine alle quali operano Studi di elevatissima professionalità specifica, debbono abbandonare il settore specialistico al quale si sono dedicati, perdendo le acquisizioni culturali e l'esperienza maturata, ciò comportando, inoltre, vacanze nella titolarità dei ruoli, che ormai in appello superano costantemente i quindici mesi per l'esclusione della pubblicazione di posti vacanti in misura inferiore al 6%. In effetti, l'attuale situazione costituisce espressione di una deteriore opzione, incentrata nella negazione del valore della professionalità del singolo, nell'esonero dalla doverosa vigilanza dei Presidenti di Sezione e del Capo dell'Ufficio nonché

nell'abdicazione all'esercizio, con la massima sollecitudine e severità, dell'azione disciplinare, pervenendo a concretare un autentico postulato di inefficienza del servizio giustizia, derivante dall'incongrua opzione di una turnazione per tutti, in luogo di un costante monitoraggio del patrimonio di ciascun Magistrato e di ogni familiare nell'ambito di un completo sistema di trasparenza, nonché di un rapido ed efficace regime di responsabilità disciplinare. In proposito, occorre osservare che, allorquando un Consigliere matura il famigerato decennio e ha la fortunata sorte di un posto vacante in altra Sezione, civile o penale, della medesima Corte, alla negazione del valore della professionalità maturata si associa, per il ruolo divenuto vacante, la prospettiva di circa 15 mesi di mancata copertura - tali essendo i tempi dell'avvicendamento - con ogni conseguenza in tema di eccessiva durata dei procedimenti.

Inoltre, tale sistema risulta intrinsecamente incongruo, ove si consideri: che esclusi dal divieto di permanenza ultradecennale sono solo gli uffici giudicanti c.d. "specialistici", individuati nella Sezione Lavoro, nel Tribunale per i Minorenni e nel Tribunale di Sorveglianza, come se non fosse ravvisabile specializzazione alcuna nel diritto commerciale, fallimentare e industriale, nel diritto marittimo e aereo, nella proprietà industriale, nei

diritti reali, nel diritto bancario e addirittura nella Sezione Specializzata Minori presso la Corte di Appello; che, se il divieto di permanenza ultradecennale operasse solo nel giudizio di primo grado, attesa la prevalente monocraticità dell'organo giudicante, il sistema sarebbe soltanto meno assurdo, operando, invece, l'attuale regime anche in grado di appello, nonostante la composizione collegiale dell'organo giudicante, la quale pone insuperabili interrogativi sulla stessa configurabilità in forma concorsuale dei paventati illeciti; che l'irragionevolezza del sistema arriva a postulare che in grado di appello, nel settore penale, le ipotizzate fattispecie di collusione e corruzione possano operare in base alle specifiche tipologie di reati demandate dettagliatamente alla cognizione di ogni singola Sezione, di guisa che con il trasferimento di ciascun Magistrato ad altra Sezione Penale ovvero mediante lo scambio delle materie specialistiche tra le Sezioni Penali si perverrebbe a scongiurare il limite ipocrita della decennialità. Purtroppo, siffatta deprecabile situazione ha trovato applicazione anche nei confronti dei Dirigenti Amministrativi, assoggettati al regime di permanenza massima nell'Ufficio di anni nove, sembrando ciò un'ulteriore, deleteria ricaduta del sistema, riferibile alla maggiore visibilità e rilevanza dell'attività dei Dirigenti correlata alla recente

normativa concernente il trasferimento dai Comuni allo Stato delle competenze in materia di gestione e manutenzione dei Palazzi di Giustizia, realizzata scaricando sulle Corti di appello e sui loro Presidenti un onere non più sostenibile, per la più totale assenza delle necessarie strutture organizzative e di supporto costituite dalle direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria, previste in numero di 16 già dal D.Lgs. n. 240 del 2006, ridotte a 3 nel 2015 (per effetto dell'art. 16, comma 6, D.P.C.M. 15 giugno 2015, n.84) e mai istituite.

Nella suesa posta situazione tale da rendere preponderante l'attività puramente amministrativa a scapito di quella fondamentale di amministrazione della giurisdizione, oltre che direttamente giurisdizionale, l'unanime proposta in positivo di tutti noi Presidenti di Corte è nel senso che "il Ministero realizzi un nuovo decentramento con direzioni (non generali) del Ministero a livello territoriale cui vengano demandati compiti di coordinamento e di gestione dei palazzi di giustizia della zona di competenza, il che consentirebbe altresì di centralizzare le risorse tecniche (geometri, architetti, ingegneri) assolutamente necessarie per una gestione seria."

Ringrazio per la cortese attenzione.

In nome del Popolo Italiano
Dichiaro aperto per il Distretto della Corte di
Appello di Genova l'anno giudiziario 2019.

Il Presidente della Corte

Maria Teresa BONAVIA